

		
REGIONE CAMPANIA	VIA PASSEGGIATA - Tel. 081 8250372 -	COMUNE DI PAGO VALLO LAURO

Ordinanza n. 04/2025

Prot. n. 2880 DEL 12/06/2025

Albo n. 333 DEL 12/06/2025

Comune di Pago del Vallo di Lauro

Provincia di Avellino

Oggetto: PREVENZIONE E DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' DA INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2025 - REGOLAMENTAZIONE DELLE ACCENSIONI DEI RESIDUI VEGETALI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E FORESTALI

IL SINDACO

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225.

RILEVATO che, nella stagione corrente, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità d'incendio per le zone boscate del Comune di Pago del Vallo di Lauro e sui territori limitrofi, in conseguenza delle condizioni meteo previste per il periodo;

VISTO che con nota prot. 47282 del 5 giugno il Ministero dell'Interno ha trasmesso le direttive in merito a *"Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zona di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti"* dichiarando lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione dal **15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025** (quest'anno un tempo prolungato), disponendo per il medesimo periodo, ai sensi della Legge n. 116 dell' 11 agosto 2014, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui od altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

VISTA la nota prot. 52144 del 11 giugno '25, acclarata al prot. int. 2875 del 12/06/2025, trasmessa dalla *Prefettura di Avellino - Ufficio Territoriale del Governo – Area V – Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico*;

VISTO che compete all'autorità comunale di protezione civile verificare la presenza di terreni incolti e abbandonati, potenziali fonti d'innesco, prossimi alle abitazioni ed alle infrastrutture pubbliche, richiamando i proprietari all'adozione degli interventi di competenza, se dal caso anche operando in danno in caso di inottemperanza;

VISTI:

- la legge 21/11/2000, n. 353;
- il D.L.vo 03/04/2006, n. 152;
- la legge 06/02/2014, n. 6;
- il D.L.vo 24/06/2014, n. 91 convertito nella Legge 11/08/2014, n. 116;

CONSIDERATA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendio, per la tutela della pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;

VISTO il D. L.vo 18/08/2000, n. 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e la eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA DIVIETO

sull'intero territorio comunale di bruciare vegetali, loro residui od altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali dal 15 giugno 2025 al 15 ottobre 2025;

E' FATTO OBBLIGO

a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali ed industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro, idonee a causare una autocombustione con le alte temperature.

OBBLIGA

espressamente, l'osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi);

b) **dal 16 ottobre 2025**, in alternativa all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs n. 152/2006, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in *compost*, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, **è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale di origine vegetale** derivante da sfalci, potature o ripuliture, nonché di fogliame ed altri residui vegetali naturali derivante dall'esercizio delle attività agricole o forestali in particolar modo quelle discendenti dalla coltivazione delle nocciole ed altri fruttiferi, da effettuarsi secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1) la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione **dalle ore 6:00 alle ore 9:00**;

2) possono essere destinati alla combustione all'aperto piccoli cumuli di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti e in quantità giornaliera **non superiori a tre metri steri per ettaro** (*lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno*);

3) **nel centro abitato non è consentita alcuna accensione**; nelle zone limitrofe al centro abitato, l'accensione è consentita purché ciò avvenga ad una distanza non inferiore a 100 mt dalle abitazioni,

dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte in genere, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;

4) l'accensione dei fuochi deve avvenire senza creare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali;

5) per le accensioni predette, da effettuarsi nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito fino a quando questo sia spento. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, nonché propagazione sulle strade, è fatto obbligo di spegnerlo.

6) il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia;

7) è vietato a chiunque di bruciare rifiuti od altro materiale all'infuori di quelli disciplinati dalla presente ordinanza.

E' fatta salva la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

AVVERTE

che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell'art. 7 bis del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, con oblazione in via breve pari ad € 50,00.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni di attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21/11/2000, n. 353.

Gli importi delle eventuali sanzioni dovranno confluire sul **CC postale n. 12039830** intestato al Comune di Pago del Vallo di Lauro - Servizio Tesoreria;

RAMMENTA

che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania è sempre espressamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare
- comunque pericolo immediato o mediato incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- ad ogni cittadino, di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- a chiunque, nell'avvistare un incendio che interessi o minacci la incolumità pubblica, di darne tempestiva comunicazione ai numeri che seguono, in capo alle richiamate Amministrazioni:

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- a. al Dipartimento 50 Direzione Generale 18 U.O.D 92 della Regione Campania;
- b. alla Prefettura di Avellino;
- c. Comando Prov.le VV. FF.
- d. Comando Stazione Carabinieri Forestale di Marzano di Nola;
- e. Commissariato P.S. di Lauro;
- f. Comando Stazione Carabinieri di Lauro;
- g. Provincia di Avellino - Ufficio Protezione Civile;
- h. Comando di Polizia Municipale - Sede.

DI DARE alla presente ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazioni sul sito web del Comune.

RICHIAMA infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

- ◆ **COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV);**
- ◆ **0825. 765670 SALA OPERATIVA UNIFICATA PERMANENTE PROVINCIALE;**
- ◆ **800449911 numero verde REGIONE CAMPANIA;**
- ◆ **115 VIGILI DEL FUOCO;**
- ◆ **1515 CARABINIERI FORESTALE DELLO STATO;**

E' fatto obbligo a chiunque, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del suo esatto e puntuale adempimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

dalla Residenza Municipale, 12/06/2025

